

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 894 del 19 giugno 2018

Rilascio di permesso di ricerca di acqua termale da denominarsi "TERME DI MONSELICE" ubicato in località Ca' Oddo del comune di Monselice (PD) a favore della ditta Giemme Stile S.p.A. - L.R. 40/1989 - DGR n. 17/CR del 06/03/2018.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si rilascia il permesso di ricerca denominato "TERME DI MONSELICE" in località Ca' Oddo - in Comune di Monselice (PD) alla Ditta richiedente "Giemme Stile S.p.A.".

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Giemme Stile S.p.A con sede in via del Torrione, 16 a Romano d'Ezzelino (VI) - P. IVA 02033690245 e domicilio speciale in via Garibaldi, 28/1 a Monselice (PD) - con domanda in data 13/03/2015 pervenuta in Regione al prot. n. 175125 in data 27/04/2015 e con le successive integrazioni del 27/06/2017 e del 31/08/2017, ha chiesto, ai sensi della L.R. 40 del 10/10/1989 il rilascio di un permesso di ricerca di acqua termale da denominarsi "TERME DI MONSELICE", ubicato in località Ca' Oddo del Comune di Monselice (PD).

Il permesso di ricerca ricade nel Foglio 30, mappali 392-426-427, e nel Foglio 36 mappali 3-4-13-107-108-762-763 del Comune di Monselice. Dette particelle catastali sono di proprietà della ditta richiedente e appartiene alla medesima ditta anche il fabbricato che insiste al loro interno, una villa veneta adibita a civile abitazione.

Nell'ambito del permesso di ricerca la ditta chiede di perforare un pozzo con profondità massima di 600 metri circa, con particolare verifica degli acquiferi che verosimilmente si dovrebbero incontrare tra i 250 e i 350 metri, al fine di intercettare la falda con le attese caratteristiche termali e poter effettuare le analisi stagionali.

Dal certificato di destinazione urbanistica emerge che il mappale 762 Fg. 36 del Comune di Monselice, nel quale è prevista la perforazione, ai fini della destinazione urbanistica, ricade nella Zona Territoriale Omogenea "A/29 - centro storico", individuato con apposita variante; inoltre risulta ambito sottoposto a vincolo monumentale in quanto all'interno del complesso edilizio storico denominato "Villa Ca' Oddo".

Ottenuto il riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, la ditta richiedente intende utilizzare la risorsa all'interno di uno stabilimento-albergo, prevedendo il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico esistente facente parte del complesso monumentale denominato "Villa Ca' Oddo".

La spesa prevista, nel programma generale di coltivazione presentato dalla ditta, per la realizzazione ed esecuzione dell'intero centro termale è stata valutata nel suo complesso pari a circa 4.500.000,00 Euro (quattromilionicinquecentomila Euro).

L'istanza è stata sottoposta, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 152/2006 e in applicazione della normativa regionale di cui alla L.R. 10/1999 e DGR 575 del 03/05/2013, a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A. da parte della Provincia.

La Provincia di Padova con propria determinazione n.150/VIA/2015 del 01/09/2015 ha escluso dalla procedura V.I.A. il progetto per la ricerca di acqua termale "TERME DI MONSELICE" in Comune di Monselice, pur esprimendo alcune prescrizioni.

La domanda di rilascio è stata depositata presso il Comune di Monselice in data 24/04/2015 e ne è dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Monselice mediante pubblicazione dal 30/04/2015 al 15/05/2015, a norma dell'art. 26 della L.R. 40/1989; successivamente alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Con riferimento alla presenza di siti della rete Natura 2000 nell'ambito interessato dal permesso di ricerca, ed ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), nonchè ai sensi della vigente normativa, non è dovuta la redazione del documento di Valutazione di Incidenza, poiché l'area dell'intervento non ricade in aree SIC e ZPS e non risultano presenti nelle

zone limitrofe, aree soggette a SIC o ZPS.

Visto l'articolo 2 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, considerato che gli unici interventi previsti dal programma dei lavori del progetto nell'area di ricerca sono riconducibili alla terebrazione di un singolo pozzo e quindi non producono alcuna trasformazione e/o alterazione dei luoghi, non risulta necessaria l'attivazione della procedura di cui al D.lgs. 42/2004 ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ancorché l'area ricompresa nel permesso di ricerca sia sottoposta a vincolo di carattere monumentale di cui al citato decreto legislativo.

La C.T.R.A.E. ha valutato l'intervento nei contenuti sostanziali nonché ambientali, tecnici- economici e giuridico - amministrativi nonché nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere, ha verificato che l'ambito del permesso di ricerca ricade in zona ove lo strumento urbanistico vigente, nonché il P.T.R.C., non ne vietano l'intervento, ha quindi valutato la documentazione presentata a corredo del progetto e, nella seduta del 06/11/2017, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e considerazioni alla domanda.

A norma dell'articolo 55 della L.R. 40/1989, con D.G.R. 17/CR del 06/03/2018 è stato richiesto il parere della Seconda Commissione consiliare la quale, esaminato l'argomento nella seduta in data 22/03/2018, ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di ricerca, come proposto dalla C.T.R.A.E..

Il Disciplinare di Permesso di Ricerca, redatto ai sensi della LR 40/1989 e del PURT (P.C.R. 1111 del 23/04/1980 e s.m.i.) è parte integrante del presente atto e riporta anche le prescrizioni, per la realizzazione dell'intervento, espresse nel parere reso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06/11/2017.

La delimitazione del permesso di ricerca è individuata graficamente nei piani topografici in scala 1:1.500 e 1:2.000. Il perimetro così indicato si estende su una superficie di 4.63.20 Ha (4 ettari, 63 are, 20 centiare), come riportato nella cartografia a corredo del disciplinare (**Allegato A**).

Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.R.A.E e dalla Seconda Commissione consiliare, non emergono impedimenti ad autorizzare alla ditta Giemme Stile S.p.A. l'attività di ricerca di acqua termale, recependo le prescrizioni espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06/11/2017, comprese quelle imposte dalla Provincia di Padova.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda in data 13/03/2015, pervenuta in Regione al prot. n. 175125 in data 27/04/2015 e le successive integrazioni del 27/06/2017 e del 31/08/2017, con la quale la ditta Giemme Stile S.p.A. ha chiesto il rilascio del permesso di ricerca di acqua termale da denominarsi "TERME DI MONSELICE" ubicato in località Ca' Oddo del comune di Monselice (PD), su un'area pari a 4.63.20 Ha (4 ettari, 63 are, 20 centiare);

VISTO il R.D. n.1443/1927;

VISTA la L.R. n. 40 del 10 ottobre 1989 ed in particolare l'art.55;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed il D.lgs.117/08;

VISTE le LL.RR. 10/1999 e 4/2016;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 600 del 18/05/2007;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare di Permesso di Ricerca (**Allegato A**);

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 22/03/2018;

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

1. di rilasciare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi della L.R. n. 40 del 10/10/1989 , alla ditta Giemme Stile S.p.A. con sede in via del Torrione, 16 a Romano d'Ezzelino (VI) - P. IVA 02033690245, il permesso di ricerca di acqua termale denominato "TERME DI MONSELICE" e sito in località Ca' Oddo del Comune di Monselice (PD), subordinatamente al rispetto delle disposizioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare di Permesso di Ricerca allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**) della quale costituisce parte integrante;
2. di stabilire che l'area entro la quale il titolare del permesso potrà eseguire i lavori di ricerca ha estensione di 4.63.20 Ha (4 ettari, 63 are, 20 centiare), è ubicata in località Ca' Oddo a Monselice (PD) ed è individuata con linea rossa continua nei piani topografici in scala 1:1.500 e 1: 2.000, riportati nel succitato Disciplinare di Permesso di Ricerca (**Allegato A**);
3. di stabilire la durata del permesso di ricerca in anni 3 a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/1989;
4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta, od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare di quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G del Comune di Monselice (PD);
6. di fare obbligo alla ditta del rispetto delle norme di cui al D.P.R. n. 128 del 09/04/1959 ed al D.lgs. 624/96, nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il ricercatore, adempimenti la cui inosservanza può comportare la decadenza del titolo del permesso di ricerca;
7. di stabilire che il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'atto di consegna del provvedimento.



DISCIPLINARE DI PERMESSO DI RICERCA
L.R. 10/10/1989, n. 40 e P.U.R.T.(P.C.R. 23/04/1980 n.1111 e s.m.)

Permesso di ricerca di acqua termale denominato "TERME DI MONSELICE"
in comune di Monselice (PD)

Art. 1 - Oggetto del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca di acqua termale denominato "TERME DI MONSELICE" è rilasciato alla ditta GIEMME STILE SPA con sede in, Via del Torrione n. 16, Romano d'Ezzelino (VI) –P. IVA 02033690245 - per il periodo di tre anni, prorogabile ai sensi dell'art. 11 della L.R. 10.10.1989 n. 40, a decorrere dalla data del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca medesimo ricadente sui mappali nn. 392, 426, 427 del Fg.30 e mapp. n. 4, 107, 108, 3, 13, 762, 763 Fg. 36 del Comune di Monselice, con una superficie di ricerca pari a Ha 4.63.20 (ettari 4 are 63 centiare 20). di proprietà della ditta richiedente e al suo interno insiste, una villa veneta, sempre in proprietà, adibita a civile abitazione.

Dal certificato di destinazione urbanistica emerge che il mappale 762 Fg. 36, in cui viene ubicata la perforazione, risulta con destinazione urbanistica Zona territoriale omogenea tipo A/29, centro storico, individuato con apposita variante, nonché area soggetta a vincolo monumentale in quanto all'interno del complesso denominato "VILLA CA' ODDO".

L'intervento di perforazione non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica come previsto dal D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 art. 2.

Ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), l'area non ricade in aree SIC e ZPS; inoltre non risultano presenti, nelle zone limitrofe, aree soggette a SIC o ZPS e pertanto per l'intervento non è dovuta la Valutazione di Incidenza.

Come disposto dal D.lgs 4/2008, di modifica del D.lgs. 152/2006, la domanda di permesso è stata inviata alla Provincia di Padova per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

La Provincia di Padova con provvedimento n.150/VIA/2015 del 01.09.2015 ha escluso alla procedura VIA il progetto per la ricerca di acqua termale in Comune di Monselice da denominare "TERME DI MONSELICE" con prescrizioni.

Una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, la ditta intende utilizzarla all'interno di uno stabilimento albergo, prevedendo il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico esistente facente parte del complesso monumentale denominato "Villa Ca' Oddo".

La spesa prevista nel programma di coltivazione e di realizzazione dell'intero centro termale è stata valutata nel suo complesso pari a circa 4.500.000,00 Euro.

Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Vista la situazione idrogeologica dell'area, nonché il contesto ambientale, la portata del pozzo della futura eventuale concessione verrà stabilita sulla base delle indagini idrogeologiche e delle prove in pozzo effettuate durante il permesso di ricerca.

A norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, il provvedimento di rilascio, tiene luogo ad ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, esclusivamente per gli aspetti connessi con l'attività mineraria, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative al vincolo idrogeologico o altri vincoli insistenti sull'area ed in particolare a quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Monselice (PD).

Il provvedimento di rilascio non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli previsti dal programma di coltivazione presentato.

Ulteriori lavori di ricerca oltre a quelli previsti dovranno essere subordinati al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs 42/2004, in materia di autorizzazione paesaggistica.



d3addc67



Art. 2 – Vincoli

La Provincia di Padova con propria determinazione n.150/VIA/2015 del 01.09.2015 ha escluso alla procedura V.I.A. il progetto per la ricerca di acqua termale in comune di Monselice da denominare “TERME DI MONSELICE” esprimendo prescrizioni.

Art. 3 –Prescrizioni

Prescrizioni imposte dalla Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive nella seduta del 06/11/2017:

- 1) fare proprie le prescrizioni contenute nel provvedimento della Provincia di Padova inerente all'assoggettabilità dell'intervento alla V.I.A. che sono:
 - a) in fase di autorizzazione regionale sia predisposta specifica relazione con la stima delle quantità di rifiuti che la ricerca comporterà e le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti, comprensive degli impianti di destinazione, in accordo con quanto prescritto dal D.lgs. n. 161/2012;
 - b) in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni al fine di ridurre al minimo il disturbo, indotto da occupazione del suolo, presenza di mezzi operativi, produzione di rumore e polveri, per i residenti e per la fauna che potrebbero ricevere disturbo dall'intervento;
 - c) dovranno essere adottati sistemi idonei di chiusura e protezione del pozzo al fine di garantire l'assoluta sicurezza di cose e persone;
 - d) venga inviata al Comune e alla Provincia, opportuna comunicazione attestante la chiusura del pozzo nel rispetto della prescrizione c);
 - e) siano rispettate le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque nei riguardi degli scarichi nel sottosuolo e venga inoltre evitato l'impaludamento dell'area interessata dalla ricerca;
 - f) la separazione tra acquiferi sovrastanti e sottostanti a seguito della perforazione dovrà essere garantita mediante opportuna cementazione della colonna di rivestimento, come dichiarato nel Progetto preliminare;
 - g) i risultati della ricerca di acque termali dovranno essere comunicati, attraverso specifica relazione, alla Provincia di Padova;
 - h) si conferma inoltre quanto prescritto nel parere pervenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- - Direzione Generale Archeologia, Soprintendenza Archeologia del Veneto (PROT. del Ministero n. MBAC-SAR-VEN. 0008553 del 09/07/2015): *”si ritiene necessario che i lavori siano preceduti da un'indagine preliminare che accerti la non sussistenza in loco di stratificazioni, di reperti e di strutture di interesse archeologico. A tal fine sarà necessario impostare una trincea di sondaggio, di dimensioni e profondità atta a raggiungere i sedimenti archeologicamente sterili. Si considera, inoltre, salvo quanto disposto dall'art. 90 del D.lgs. 42/2004, in relazione al rinvenimento di reperti archeologici. Resta inteso, inoltre, che tutte le operazioni di verifica e di scavo archeologico saranno effettuati da operatori archeologi con adeguata professionalità con oneri non a carico di questa Soprintendenza che si riserva la direzione scientifica di dette indagini, modalità e tempi di esecuzione dei sondaggi preliminari dovranno, pertanto, essere concordati preventivamente con questo Ufficio. A conclusione delle indagini dovrà essere consegnata una relazione di post-scavo, completa della documentazione di rito, che sarà parte integrante dell'intervento di assistenza archeologica”.*
- 2) I lavori di ricerca dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca;
- 3) Il permesso di ricerca è rilasciato congiuntamente all'approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti



d3addc67



allegato all'istanza di rilascio del permesso di ricerca di estrazione, secondo quanto disposto dal D.lgs. 117/2008; tutti i lavori minerari dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito in tale Piano. Gli impianti e le strutture ancorché inserite nell'ambito del permesso utilizzate per attività diverse dalle attività minerarie, sono escluse dal piano di gestione approvato e soggiacciono alle specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza. Per ulteriori lavori minerari non contemplati che dovessero produrre rifiuti di estrazione, dovrà essere presentato un nuovo Piano.

- 4) Il provvedimento di rilascio terrà luogo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/1989 di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività mineraria, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare a quanto stabilito dal P.R.G. del Comune;
- 5) Dovranno essere rispettate le norme della L.R. n. 40 /89, del R.D. n.1443/1972, del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24 e 28, quelle del D.lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori) e del D.lgs 30.5.2008 n.117;
- 6) Nell'ubicazione della perforazione del pozzo, la ditta dovrà rispettare le distanze imposte dall'art.62 del D.P.R.128/ 1959;
- 7) Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.lgs 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovranno essere inviati alla Direzione Difesa del Suolo almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori e per conoscenza, al Comune interessato;
- 8) Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Direzione Difesa del Suolo almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse;
- 9) Durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla Regione;
- 10) Il pozzo dovrà essere eseguito con le modalità di cui allo schema adottato per tutti i pozzi del Bacino Termale Euganeo , le colonne di rivestimento devono essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti e la realizzazione l'opera di presa e prelievo della falda deve essere realizzata senza manufatti emergenti in soprasuolo.
- 11) Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati;
- 12) Qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- 13) La data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni sopra descritte e l'eventuale chiusura del pozzo, dovrà essere comunicata alla Direzione Difesa del suolo con almeno 48 ore di preavviso;
- 14) L'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece a elettropompa, anche di tipo sommerso;
- 15) Il richiedente il permesso di ricerca dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc. Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- 16) Il ricercatore dovrà, altresì, inviare alla Regione, entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione e le connotazioni del possibile giacimento se e in quanto, rinvenuto. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato ed i relativi oneri sono a carico del ricercatore;
- 17) Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei



d3addc67



campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Regione o da personale dalla stessa incaricato;

18) Lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché le norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

19) La ditta dovrà altresì:

- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto;
- richiedere la proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza;
- trasmettere annualmente alla Giunta Regionale e per conoscenza al Comune interessato una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e dovrà inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere;
- fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste;
- attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell'uso della risorsa rinvenuta;
- astenersi da qualsiasi utilizzo ed estrazione delle acque rinvenute e comunicare preventivamente alla Direzione Difesa del Suolo, l'estrazione dell'acqua per le analisi previste;
- versare il diritto annuo anticipato, di cui all'art. 15 della L.R. 40/1989, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca.

Art. 4 –Disposizioni Finali

Il titolare del permesso è obbligato al rispetto di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui alla L.R. 40/1989, al R.D. n.1443/1927, al D.P.R. 9.4.1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e cave) al D.lgs. 624/1996 (Sicurezza e salute dei lavoratori) e le statuizioni di cui al D.lgs. 30/05/2008, n.117.

Dovrà essere trasmesso il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione prima della perforazione del pozzo.

Dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984 e nella perforazione del pozzo la ditta dovrà rispettare, in particolare, le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R. 128/59.

Dovrà essere nominato un Direttore responsabile dei lavori minerari e tale nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione Difesa del Suolo ed al comune interessato: i lavori di perforazione dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.lgs. 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, vanno inviati alla Direzione difesa del suolo almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato.

Tutti i lavori minerari, comprese le operazioni di cementazione delle colonne di rivestimento dei pozzi, dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato; Durante i lavori dovranno essere messe in atto le misure idonee ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.

Il pozzo dovrà avere un'area pertinenziale di salvaguardia assoluta, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e cartellonistica ammonitrice.

Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato, dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro.

Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate all'Ufficio regionale competente in materia di Acque termali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse.



d3adddc67



Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione difesa del suolo o da personale dalla stessa incaricato;

Durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata Direzione;

Il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;

Qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione difesa del suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;

Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;

L'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;

Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione difesa del suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;

Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;

Il titolare dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente;

Lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare all'art.102 del D.lgs.3.4.2006 n.152 e agli artt. 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (all.A3 -DCR 107 del 5.11.2009).

Art. 5 - Sanzioni e vigilanza

Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il titolare del permesso, obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell'art. 34 della medesima L.R.40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell'art. 49 della stessa, dalla Direzione difesa del suolo e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.




d3adddc67



PERMESSO DI RICERCA DI ACQUA TERMAL DENOMINATO "TERME DI MONSELICE" IN
COMUNE DI MONSELICE (PD) - SCALA 1:1.500 STRALCIO DI MAPPA CATASTALE

- LEGENDA:**
-  Delimitazione del permesso di ricerca
 -  Punto in cui è stata eseguita la ricerca geognostica
 -  Area di futura ubicazione del pozzo di ricerca (diametro 20,00 metri lineari)



PERMESSO DI RICERCA DI ACQUA TERMALE DENOMINATO "TERME DI MONSELICE" IN LOCALITÀ CA' ODDO A MONSELICE (PD) - SCALA 1:2.000 STRALCIO DI MAPPA CATASTALE

